

**Testo comparato proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 2023**

**Associazione Teatrale Pistoiese**  
**Statuto in vigore**

**Articolo - Denominazione - sede**

**1.1**

L'Associazione Teatrale Pistoiese è riconosciuta, nelle forme di legge, ed è iscritta al n. 103 del registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana, istituito ai sensi del D.P.R. n.361 del 10.2.2000.

**1.2**

L'Associazione Teatrale Pistoiese ha sede in Pistoia, presso il Teatro *Alessandro Manzoni*, in Corso Gramsci, 127.

**Articolo 2 - Finalità**

**2.1**

L'Associazione Teatrale Pistoiese, che non ha scopo di lucro, ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese.

**2.2**

L'Associazione Teatrale Pistoiese persegue la sua finalità primaria attraverso:

- a) la promozione, la produzione e la diffusione delle attività culturali, dell'arte, dello spettacolo dal vivo e di tutte le espressioni e i linguaggi teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.);
- b) la promozione e la realizzazione delle attività volte, a tutti i livelli, alla educazione, alla formazione e alla ricerca in ogni ambito dello spettacolo dal vivo, incluso quello tecnico e quello gestionale;
- c) la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ad essa assegnati, o comunque da essa ricevuti;
- d) la promozione, la realizzazione e l'agevolazione di ogni tipo di attività culturale, avendo riguardo alla cultura e alle tradizioni culturali della provincia di Pistoia;
- e) l'estensione, lo sviluppo e la soddisfazione della domanda culturale della comunità pistoiese, agevolando la coesione sociale, facilitando l'innovazione e incrementando il turismo;
- f) il supporto alle attività culturali, e, in particolare, a quelle dello spettacolo dal vivo promosse dai Comuni della provincia di Pistoia.

**Articolo 3 - Attività**

**3.1**

L'Associazione Teatrale Pistoiese persegue le sue finalità svolgendo, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati, concessi, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte degli associati o da terzi, o di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica;
- b) gestione delle risorse ad essa a qualsiasi titolo assegnate;

**Fondazione Teatri di Pistoia**  
**Proposta di statuto**

**Articolo 1 – Denominazione-sede**

**1.1**

La Fondazione Teatri di Pistoia, è costituita, a far tempo dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile, per trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese (riconosciuta nelle forme di legge ed iscritta al n. 103 delle persone giuridiche private della Regione Toscana, ai sensi del D.P.R. 361/2000).

**1.2**

La Fondazione ha sede in Pistoia, presso il teatro *Alessandro Manzoni*, in Corso Gramsci n. 127; la sede sociale potrà essere trasferita all'interno del Comune di Pistoia con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò determini la necessità di modificare lo Statuto.

**Articolo 2 - Finalità**

**2.1**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese.

**2.2**

La Fondazione persegue la sua finalità primaria attraverso:

- a) la promozione, la produzione e la diffusione delle attività culturali, dell'arte, dello spettacolo dal vivo e di tutte le espressioni e i linguaggi teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.);
- b) la promozione e la realizzazione delle attività volte, a tutti i livelli, alla educazione, alla formazione e alla ricerca in ogni ambito dello spettacolo dal vivo, ed in generale della cultura, incluso quello tecnico e quello gestionale;
- c) la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ad essa assegnati, o comunque da essa ricevuti;
- d) la promozione, la realizzazione e l'agevolazione di ogni tipo di attività culturale, avendo riguardo alla cultura e alle tradizioni culturali della provincia di Pistoia;
- e) l'estensione, lo sviluppo e la soddisfazione della domanda culturale della comunità pistoiese, agevolando la coesione sociale, facilitando l'innovazione e incrementando il turismo;
- f) il supporto alle attività culturali, e, in particolare, a quelle dello spettacolo dal vivo promosse dai Comuni della provincia di Pistoia.
- g) l'accesso a tutte le sue attività e produzioni dei soggetti diversamente abili, anche mediante apposite attività di laboratorio artistico.

**Articolo 3 - Attività**

**3.1**

La Fondazione persegue le sue finalità svolgendo, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati, concessi, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori, dai sostenitori o da terzi, o di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica;
- b) gestione delle risorse ad essa a qualsiasi titolo assegnate;
- c) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi culturali e formativi da essa costituiti o ad essa affidati.

- c) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi culturali e formativi da essa costituiti o ad essa affidati;
- d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli dal vivo e di tutte le altre espressioni artistiche, di eventi, mostre e iniziative culturali;
- e) gestione diretta di scuole di musica, di danza, di teatro;
- f) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche le attività di tipo editoriale;
- h) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo turistico;
- i) agevolazione e razionalizzazione dell'offerta di spettacolo dal vivo promossa dai Comuni della provincia di Pistoia;
- j) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- k) sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
- l) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;
- m) sviluppo di ogni forma di collaborazione con enti o istituzioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, atti al perseguimento delle finalità istituzionali;
- n) operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- o) stipula di ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- p) stipula di accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- q) assunzione di prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico (i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello stato patrimoniale);
- r) svolgimento di ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

- ti;
- d) ideazione, progettazione, produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo e di tutte le altre espressioni artistiche, di eventi, mostre e iniziative culturali;
- e) gestione diretta di scuole di musica, di danza, di teatro;
- f) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche le attività di tipo editoriale;
- h) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo turistico;
- i) agevolazione e razionalizzazione dell'offerta di spettacolo dal vivo promossa dai Comuni della provincia di Pistoia;
- j) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- k) sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
- l) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
- m) sviluppo di ogni forma di collaborazione con enti o istituzioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, atti al perseguimento delle finalità istituzionali;
- n) operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- o) stipula di ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- p) stipula di accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- q) assunzione di prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico (i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello stato patrimoniale);
- r) svolgimento di ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

#### Articolo 4 - Strutture

##### 4.1

La Fondazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale Manzoni di Pistoia, sotto forma di comodato.

##### 4.2

La Fondazione può inoltre utilizzare, definendone preliminarmente le modalità con apposito atto scritto, altre

#### Articolo 4 - Strutture

##### 4.1

L'Associazione utilizza, per il perseguimento delle finalità statutarie, le strutture del Teatro comunale Manzoni di Pistoia, sotto forma di comodato.

##### 4.2

L'Associazione può inoltre utilizzare, definendone

<p>preliminarmente le modalità con apposito atto scritto, altre strutture idonee allo svolgimento della propria attività.</p> <p><b>Articolo 5 - Associati</b></p> <p><b>5.1</b> Sono considerati associati fondatori dell'Associazione Teatrale Pistoiese il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia.</p> <p>Gli associati fondatori sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto preventivo ed approvato dall'Assemblea.</p> <p>La misura minima del contributo annuale degli associati fondatori, fissata nel bilancio preventivo dell'Associazione Teatrale Pistoiese, sarà in ogni caso pari al contributo da questi ultimi previsto per il primo anno dei tre anni della programmazione.</p> <p><b>5.2</b> Sono considerati associati ordinari i soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a sostenere l'Associazione Teatrale Pistoiese per almeno un triennio, con un contributo la cui entità è proposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto preventivo ed approvata dall'Assemblea, in ogni caso in misura non inferiore a quella del contributo annuale da questi ultimi versato nell'anno precedente.</p> <p><b>5.3</b> Il contributo degli associati potrà essere corrisposto in qualsiasi forma, anche a destinazione vincolata.</p> <p><b>5.4</b> Lo status di associato ordinario è in ogni caso acquisito e mantenuto solo a seguito dell'effettivo versamento del contributo da corrispondere.</p> <p>In caso di ingresso di nuovi associati aventi natura pubblica, la misura della contribuzione annuale non potrà in ogni caso essere inferiore al meno elevato dei contributi degli associati ordinari della medesima natura.</p> <p><b>5.5</b> Gli associati ordinari hanno il diritto di recedere dal rapporto di partecipazione, mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso.</p> <p>La dichiarazione di recesso acquisterà efficacia a partire dalla fine del primo esercizio successivo a quello di invio della comunicazione di preavviso al Consiglio di Amministrazione, salvo che il recesso venga comunicato nel primo anno (in tal caso, avrà efficacia dalla fine del secondo anno successivo, per garantire il sostegno minimo di tre anni da parte degli associati ordinari, come previsto all'articolo 5.2).</p> <p>Di conseguenza gli associati receduti saranno comunque tenuti a corrispondere per intero i contributi annuali anche per il detto biennio, in misura corrispondente al contributo annuale stabilito</p>	<p>strutture idonee allo svolgimento della propria attività.</p> <p><b>Articolo 5 - Fondatori e sostenitori</b></p> <p><b>5.1</b> Sono considerati fondatori il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia.</p> <p>I fondatori sostengono l'attività della Fondazione con un contributo liberale annuale preventivamente concordato sulla base del piano di attività per l'anno successivo adottato dal Consiglio di Amministrazione, e deliberato con il conto preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La misura minima del contributo annuale dei fondatori, fissata nel bilancio preventivo della Fondazione, sarà in ogni caso pari al contributo da questi ultimi concordato per il primo anno dei tre anni della programmazione.</p> <p><b>5.2</b> Sono considerati sostenitori i soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a sostenere la Fondazione con contributi liberali per almeno un triennio sulla base del programma pluriennale di attività, con un contributo la cui entità è preventivamente concordata anche per più annualità e che sia idoneo a sostenere, unitamente alle altre fonti di entrata, l'equilibrio economico e finanziario della Fondazione.</p> <p><b>5.3</b> I contributi dei fondatori e dei sostenitori potranno essere corrisposti in qualsiasi forma, anche a destinazione vincolata su specifici progetti culturali.</p> <p><b>5.4</b> Lo status di sostenitore è in ogni caso acquisito e mantenuto solo a seguito dell'effettivo versamento dell'erogazione liberale preventivamente concordata.</p> <p>In caso di ingresso di nuovi sostenitori aventi natura pubblica, la misura della contribuzione annuale sarà concordata tenendo presente come base il meno elevato dei contributi liberali dei sostenitori della medesima natura pubblica.</p> <p><b>5.5</b> I sostenitori hanno il diritto di recedere dalla collaborazione, mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando l'impegno ad erogare le contribuzioni in precedenza concordate.</p> <p>La dichiarazione di recesso acquisterà efficacia a partire dalla fine del primo esercizio successivo a quello di invio della comunicazione di preavviso al Consiglio di Amministrazione, salvo che il recesso venga comunicato nel primo anno (in tal caso, avrà efficacia dalla fine del secondo anno successivo, per garantire il sostegno minimo di tre anni da parte dei sostenitori come previsto all'articolo 5.2).</p> <p>Di conseguenza i sostenitori receduti saranno comunque tenuti a corrispondere per intero le erogazioni liberali anche per il detto biennio, nella misura a suo tempo concordata in sede di ammissione.</p>
--	---

per l'esercizio nel quale la comunicazione di recesso è stata inviata.

#### **5.6**

A cura del Consiglio di Amministrazione, e sotto la sua responsabilità, sono tenuti l'Albo degli Associati e un libro dei verbali per le delibere dell'Assemblea.

#### **5.7**

Coloro che concorrono o hanno concorso a sostenere l'Associazione Teatrale Pistoiese non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

### **Articolo 6 - Organi**

#### **6.1**

Sono organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese:

- a il Presidente
- b il Vice Presidente
- c il Consiglio di Amministrazione
- d l'Organo di Controllo
- e l'Assemblea

#### **6.2**

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **6.3**

La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia da parte dei componenti deve essere svolta, in via preventiva, dai soggetti cui spetta la nomina.

#### **6.4**

I componenti gli organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese di cui all'art. 6.1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dalla nomina nel caso di:

- a perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b esistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per l'Organo di Controllo, di una delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile;
- c mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

#### **6.5**

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato; essa può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

#### **6.6**

Ai componenti degli organi dell'Associazione di cui all'articolo 6.1 lettere a), b), c), d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del Codice Civile.

#### **5.6**

A cura del Consiglio di Amministrazione, e sotto la sua responsabilità, sono tenuti in forma libera l'Albo dei sostenitori e un libro dei verbali per le delibere dell'Assemblea.

#### **5.7**

Le erogazioni liberali a qualunque titolo effettuate e quindi anche con destinazione a patrimonio non sono mai rimborsabili ed i soggetti erogatori, indipendentemente da quanto versato, non acquisiscono alcun diritto sul patrimonio della Fondazione neppure in sede di liquidazione e scioglimento per la quali si procede ai sensi del successivo art. 21.

### **Articolo 6 - Organi**

#### **6.1**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) l'Organo di Controllo
- e) l'Assemblea

#### **6.2**

Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **6.3**

La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia da parte dei componenti deve essere svolta, in via preventiva, dai soggetti cui spetta la nomina.

#### **6.4**

I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 6.1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dalla carica nel caso di:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) esistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per l'Organo di Controllo, di una delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile;
- c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

#### **6.5**

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.

#### **6.6**

Ai componenti degli organi della Fondazione di cui all'articolo 6.1 lettere a), b), c), d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del Codice Civile.

#### **6.7**

Il Presidente e i componenti del Consiglio del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso; spettano loro esclusivamente un gettone di presenza, nella misura normata dalle vigenti disposizioni, e il rimborso delle spese, debitamente documentate, che dovessero sostenere per l'espletamento degli incarichi affidati.

<p><b>Articolo 7 - Presidente</b></p> <p><b>7.1</b> Il Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese è il Sindaco di Pistoia o persona da lui nominata.</p> <p>Se il Presidente è il Sindaco resta in carica per la durata del mandato politico, se il Presidente è persona da lui nominata, resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che presiede.</p> <p><b>7.2</b> Il Presidente, a cui non può essere conferita alcuna delega gestionale diretta, ha la rappresentanza esclusivamente istituzionale dell'Associazione Teatrale Pistoiese, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con apposita delibera.</p> <p><b>7.3</b> I compiti del Presidente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) convocare, fissandone l'ordine del giorno, e presiedere il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e il Comitato di Indirizzo;</li> <li>b) curare l'osservanza dello statuto;</li> <li>c) verificare l'esecuzione degli atti deliberati;</li> <li>d) curare le relazioni con gli enti, le istituzioni, le imprese, pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività associative;</li> <li>e) curare i rapporti cogli associati.</li> </ul> <p><b>Articolo 8 - Vice Presidente</b></p> <p><b>8.1</b> Il Vice Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, assume le funzioni di legale rappresentante dell'Associazione Teatrale Pistoiese.</p> <p><b>8.2</b> Al Vice Presidente, oltre ai poteri previsti dall'art. 10.2 lettera j), possono essere anche delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri gestionali nei limiti determinati dalla delega.</p> <p><b>8.3</b> In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; la firma del Vice Presidente è di per sé sufficiente a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente.</p> <p><b>8.4</b></p>	<p><b>Articolo 7 - Presidente</b></p> <p><b>7.1</b> Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Pistoia o persona da lui designata.</p> <p>Se il Presidente è il Sindaco resta in carica per la durata del mandato politico, se il Presidente è persona da lui designata, resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che presiede.</p> <p><b>7.2</b> Spetta al Presidente, qualora non sia il Sindaco, la rappresentanza legale della Fondazione.</p> <p>Se il Sindaco è il Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione spetta al Vice presidente</p> <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; in caso di assenza di entrambi le funzioni sono attribuite al consigliere più anziano d'età.</p> <p>La firma del Vice Presidente e/o del consigliere anziano attesta dell'assenza o impedimento del Presidente.</p> <p><b>7.3</b> I compiti del Presidente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) convocare, fissandone luogo, data, modalità e ordine del giorno, e presiedere il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e il Comitato di Indirizzo;</li> <li>b) curare l'osservanza dello statuto;</li> <li>c) verificare l'esecuzione degli atti deliberati;</li> <li>d) curare le relazioni con gli enti, le istituzioni, le imprese, pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività associative;</li> <li>e) curare i rapporti con i fondatori e i sostenitori.</li> </ul> <p><b>Articolo 8 - Vice Presidente</b></p> <p><b>8.1</b> Il Vice Presidente della Fondazione, designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, assume le funzioni di legale rappresentante della Fondazione qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7.2.</p> <p><b>8.2</b> Al Vice Presidente, oltre ai poteri previsti dall'art.10.2 lettera j), possono essere anche delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri gestionali nei limiti determinati dalla delega.</p>
---	---



In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione; l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

## **Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - Composizione- durata**

### **9.1**

Il Consiglio di Amministrazione, anche per assicurare una adeguata rappresentanza del territorio, è composto da cinque persone, compreso il Sindaco di Pistoia, o persona da lui nominata, che ne è il Presidente.

Gli altri componenti sono nominati come segue:

- a) uno dal Sindaco di Pistoia;
- b) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, con funzioni di Vice Presidente;
- c) due dall'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi ragione, i primi due titolari del potere di nomina non esercitino il loro diritto entro i tempi previsti dallo statuto, l'Assemblea provvederà in via sostitutiva.

### **9.2**

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri.

Essi rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni unicamente nei confronti dell'organo al quale appartengono e dell'Associazione Teatrale Pistoiese, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, né dovendo ad essi rispondere in modo diretto del proprio operato.

Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

### **9.3**

Per essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati non incorrano nelle cause di decadenza statutariamente previste, posseggano i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia ed i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dallo specifico settore di attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

## **Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata**

### **9.1**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o da sette persone, compreso il Sindaco di Pistoia, o persona da lui designata, che ne è il Presidente e membro di diritto.

Gli altri componenti sono designati come segue:

- in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone:

- a) uno dal Sindaco di Pistoia;
- b) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, con funzioni di Vice Presidente;
- c) due dall'Assemblea.

- in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette persone:

- a) uno dal Sindaco di Pistoia;
- b) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, con funzioni di Vice Presidente;
- c) uno congiuntamente dal Comune di Pistoia e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia
- d) tre dall'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi ragione, i primi due titolari del potere di designazione non esercitino il loro diritto entro i tempi previsti dallo statuto, l'Assemblea, tramite il Presidente, provvederà in via sostitutiva, previo sollecito all'avente diritto con un termine di esercizio della designazione non inferiore a 45 giorni.

### **9.2**

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri.

Essi rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni unicamente nei confronti dell'organo al quale appartengono e della Fondazione, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno designati, operano senza vincolo di mandato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione.

### **9.3**

Per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati non incorrano nelle cause di decadenza statutariamente previste, posseggano i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia ed i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dallo specifico settore di attività della Fondazione.

### **9.4**

#### 9.4

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Pistoia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

I tre anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione, previa presa d'atto delle relative nomine da parte dell'Assemblea.

A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi membri.

#### 9.5

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del soggetto titolare del potere di nomina del componente venuto meno.

Il mandato del consigliere di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione del quale entra a far parte.

#### 9.6

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

#### 9.7

Gli associati fondatori e l'Assemblea provvedono alla nomina dei componenti degli organi di loro competenza nei trenta giorni precedenti la scadenza del precedente mandato.

### Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

#### 10.1

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al direttore generale e/o dei poteri che per legge o per statuto risultino attribuiti ad altro organo.

#### 10.2

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- b) predispone la proposta di conto preventivo con i relativi contributi annuali di tutti gli associati, e quella del bilancio d'esercizio, da sottoporre entrambe alla approvazione dell'Assemblea;
- c) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il direttore generale, scelto fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nell'ambito della gestione dei beni e delle attività culturali, e ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Pistoia, durano in carica tre esercizi e sono nominabili per non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

Il mandato del Consiglio termina con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al suo insediamento ed in quella sede deve essere provveduto al rinnovo secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento.

A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi membri.

#### 9.5

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del soggetto titolare del potere di designazione del componente venuto meno.

Il mandato del consigliere di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione del quale entra a far parte.

Il mandato del consigliere di nuova nomina si considera pieno quando sia stato esercitato per almeno due esercizi.

#### 9.6

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

#### 9.7

I fondatori e l'Assemblea provvedono, rispettivamente, alla designazione e alla nomina dei componenti degli organi di loro competenza nei trenta giorni precedenti la scadenza del precedente mandato.

### Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: poteri

#### 10.1

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al direttore generale e/o dei poteri che per legge o per statuto risultino attribuiti ad altro organo.

#### 10.2

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) approva il conto preventivo previo accordo, anche pluriennale, sulla misura delle erogazioni liberali di tutti i Fondatori e sostenitori, e il bilancio d'esercizio, da sottoporre entrambi al parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea;
- c) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il direttore generale, scelto fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nell'ambito della gestione dei beni e delle attività culturali, e

4/5;

- d** nomina e revoca, su proposta del Presidente, il direttore artistico e/o gli eventuali consulenti artistici, scelti fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza, e ne determina la durata in carica e gli emolumenti, con la maggioranza qualificata dei 4/5;
- e** predispone le modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- f** approva, su proposta del direttore generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio e tenendo conto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo, i programmi artistici triennali, annualmente riaggiornabili per i tre anni successivi, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i conti preventivi per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi futuri ai quali si estende l'attività;
- g** delibera le tariffe annuali relative agli ingressi e agli abbonamenti degli spettacoli;
- h** delibera le tariffe annuali relative alle iscrizioni alla Scuola di Musica e Danza;
- i** delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;
- j** può delegare ad uno dei suoi componenti, con l'eccezione del Sindaco-Presidente, particolari poteri, anche in materia di contenzioso, determinando i limiti della delega;
- k** approva le partecipazioni statutariamente previste;
- l** delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- m** emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa;
- n** disciplina le relazioni sindacali, su proposta del direttore generale, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria;
- o** ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Teatrale Pistoiese che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- p** propone all'assemblea l'eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione Teatrale Pistoiese e di conseguente devoluzione del patrimonio;
- q** può nominare procuratori per determinati atti o categorie;
- r** approva i rendiconti e i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano somme in favore dell'Associazione Teatrale Pistoiese.
- s** approva, al termine di ciascun esercizio, il prospetto dei contributi versati dagli associati ordinari nell'esercizio stesso ai fini della determinazione della tabella a base quattro da applicare alle votazioni espresse nelle assemblee tenute nell'esercizio successivo dagli associati ordinari.

#### **Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento 11.1**

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione Teatrale Pistoiese, ovvero altrove, purché in Italia, e si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o su istanza di almeno i 2/5 dei propri componenti.

ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 4/5 (ovvero dei 5/7 nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette persone);

**d)** nomina e revoca, su proposta del Presidente, il direttore artistico e/o gli eventuali consulenti artistici, scelti fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza, e ne determina la durata in carica e gli emolumenti, con la maggioranza qualificata dei 4/5 (ovvero dei 5/7 nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette persone);

**e)** approva le modifiche statutarie previo parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea;

**f)** approva, su proposta del direttore generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi artistici triennali, annualmente aggiornabili che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i conti preventivi per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi futuri ai quali si estende l'attività;

**g)** delibera le tariffe annuali relative agli ingressi e agli abbonamenti degli spettacoli;

**h)** delibera le tariffe annuali relative alle iscrizioni alla Scuola di Musica e Danza;

**i)** delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;

**j)** può delegare ad uno dei suoi componenti, con l'eccezione del Sindaco-Presidente, particolari poteri, anche in materia di contenzioso, determinando i limiti della delega;

**k)** approva le partecipazioni statutariamente previste;

**l)** delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

**m)** emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa;

**n)** disciplina le relazioni sindacali, su proposta del direttore generale, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria;

**o)** ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

**p)** approva lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

**q)** può nominare procuratori per determinati atti o categorie;

**r)** approva i rendiconti e i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano somme in favore della Fondazione;

**s)** approva, al termine di ciascun esercizio, il prospetto dei contributi versati dai sostenitori nell'esercizio stesso ai fini della determinazione della tabella a base quattro da applicare alle votazioni espresse nelle assemblee tenute nell'esercizio successivo dai sostenitori;

#### **Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento 11.1**

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione, ovvero altrove, purché in Italia, e si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o su istanza di almeno i 2/5 (ovvero di alme-



### 11.2

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito a mezzo di posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato all'Associazione Teatrale Pistoiese, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

### 11.3

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale è tenuto a non essere presente quando il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni di cui al precedente articolo 10.2, lettera c).

### 11.4

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, per invito, partecipare, senza diritto di voto, anche il direttore artistico, dirigenti e dipendenti dell'Associazione, ovvero esperti esterni, rappresentanti di enti e istituzioni, qualora il Presidente ne ritenga opportuna la partecipazione.

### 11.5

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

### 11.6

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non espressamente prevista una diversa maggioranza, salvo che per i punti c), d), e) dell'articolo 10.2 del presente statuto, per i quali occorre il voto favorevole dei 4/5 dei membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le votazioni hanno luogo in forma palese.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli dell'Associazione Teatrale Pistoiese devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che tratta argomenti attinenti il conflitto di interessi.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

no i 3/7 nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette persone) dei propri componenti.

### 11.2

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito a mezzo di posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato alla Fondazione almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

### 11.3

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale è tenuto a non essere presente quando il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni di cui al precedente articolo 10.2, lettera c).

### 11.4

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, per invito, partecipare, senza diritto di voto, anche il direttore artistico, dirigenti e dipendenti della Fondazione, ovvero esperti esterni, rappresentanti di enti e istituzioni, qualora il Presidente ne ritenga opportuna la partecipazione.

### 11.5

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

### 11.6

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non espressamente prevista una diversa maggioranza, salvo che per i punti c), d), e) dell'articolo 10.2 del presente statuto, per i quali occorre il voto favorevole dei 4/5 dei membri (ovvero dei 5/7 nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette persone).

In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le votazioni hanno luogo in forma palese.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che tratta argomenti attinenti il conflitto di interessi.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal

## Articolo 12 - Direttore generale

### 12.1

Il direttore generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

### 12.2

Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il direttore generale.

### 12.3

I compiti del direttore generale, cui spetta la responsabilità della gestione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, consistono specialmente nel:

- a collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- b provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, l'organizzazione generale, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche-culturali e tutte le attività connesse o strumentali dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- d predisporre, di concerto con il direttore artistico e/o gli eventuali consulenti artistici, i programmi di attività da sottoporre agli organi della Associazione Teatrale Pistoiese;
- e predisporre i conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio d'esercizio, corredandoli delle apposite relazioni, da sottoporre agli organi della Associazione Teatrale Pistoiese;
- f tenere i libri e le scritture contabili dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- g predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h dirigere il personale dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- i firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- j verificare periodicamente che le attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- k proporre le iniziative destinate a migliorare le attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- l esercitare i poteri e le funzioni di datore di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di responsabile della trasparenza ex D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nonché - valutatane la necessità in base alla vigente normativa - di responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016;
- m esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

### 12.4

In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale, lo sostituisce il dirigente o il funzionario amministrativo con la maggiore anzianità di servizio dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

segretario verbalizzante.

## Articolo 12 - Direttore generale

### 12.1

I compiti del direttore generale, cui spetta la responsabilità della gestione della Fondazione, consistono specialmente nel:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, l'organizzazione generale, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche-culturali e tutte le attività connesse o strumentali della Fondazione;
- d) predisporre, di concerto con il direttore artistico e/o gli eventuali consulenti artistici, i programmi di attività da sottoporre agli organi della Fondazione;
- e) predisporre le bozze dei conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio d'esercizio, corredandoli delle apposite relazioni, da sottoporre agli organi della Fondazione per l'approvazione;
- f) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- g) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) dirigere il personale della Fondazione;
- i) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- j) verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- k) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione;
- l) esercitare i poteri e le funzioni di datore di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di responsabile della trasparenza ex D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nonché - valutatane la necessità in base alla vigente normativa - di responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016 e di responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che gli stessi siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione a consulenti esterni;
- m) esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

### 12.2

Il direttore generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

### 12.3

Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il direttore generale.

## **Articolo 13 - Organo di Controllo**

### **13.1**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali.

### **13.2**

Il Collegio è nominato dall'assemblea degli associati con le seguenti modalità:

Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati su designazione del Sindaco di Pistoia.

Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati su designazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia.

Un membro effettivo, che svolge anche la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori, è nominato dall'Assemblea, su designazione degli associati ordinari, effettuata con le modalità previste per la votazione nell'Assemblea.

### **13.3**

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

I tre anni decorrono dalla data in cui si tiene la seduta dell'Assemblea che nomina il membro di sua competenza e prende atto delle nomine effettuate dagli associati fondatori.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori, svolge le funzioni di Presidente il membro effettivo, compreso il supplente eventualmente subentrato, più anziano, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

I sindaci subentranti restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio secondo le prescrizioni dell'articolo 13.2.

### **13.4**

Il Collegio dei Revisori:

- a) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento;
- b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa;
- c) informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati;
- d) redige le proprie relazioni annuali al conto preventivo e

## **Articolo 13 - Organo di Controllo**

### **13.1**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali.

### **13.2**

Il Collegio è nominato dall'assemblea dei fondatori e sostenitori con le seguenti modalità:

Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati su designazione del Sindaco di Pistoia.

Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati su designazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia.

Un membro effettivo, che svolge anche la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori, è nominato dall'Assemblea, su designazione congiunta dei sostenitori, effettuata con le modalità previste per la votazione nell'Assemblea.

### **13.3**

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre esercizi, dalla data di cessazione del precedente.

I tre esercizi decorrono dalla data in cui si tiene la seduta dell'Assemblea che nomina il membro di sua competenza e prende atto delle nomine effettuate dai fondatori.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente del Collegio dei Revisori, svolge le funzioni di Presidente il membro effettivo, compreso il supplente eventualmente subentrato, più anziano, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

I sindaci subentranti restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio secondo le prescrizioni dell'articolo 13.2.

### **13.4**

Compete al Collegio dei Revisori:

- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento;
- b) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa;
- c) informare il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati;
- d) redigere le proprie relazioni annuali al conto preventivo e al bilancio d'esercizio.

<p>al bilancio d'esercizio.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori dell'andamento delle operazioni e delle attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese.</p> <p><b>13.5</b> Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti.</p> <p>Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio dei Revisori si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p> <p>I verbali del Collegio dei Revisori sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori partecipano ai lavori dell'assemblea, per i profili di loro competenza, e partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>13.6</b> Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'assemblea, tenuto conto della natura di ente non di lucro della Associazione Teatrale Pistoiese e delle norme di legge vigenti.</p> <p><b>13.7</b> E' data facoltà all'Assemblea dell'Associazione Teatrale Pistoiese di costituire l'Organo di Controllo con un revisore unico. In tal caso il revisore unico è indicato dagli associati fondatori e nominato dall'Assemblea.</p> <p><b>Articolo 14 - Assemblea</b> <b>14.1</b> L'Assemblea si compone degli associati fondatori e degli associati ordinari.</p> <p><b>14.2</b> L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto preventivo e per l'approvazione del bilancio d'esercizio.</p> <p><b>14.3</b> L'Assemblea ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> nomina e revoca, su proposta del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;</li> <li><b>b</b> nomina, su proposta del Presidente, il membro del Collegio dei Revisori che funge da Presidente del Collegio stesso o il revisore unico;</li> <li><b>c</b> nomina i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori designati dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;</li> <li><b>d</b> nomina e revoca su proposta del Presidente, i membri del Comitato di Indirizzo di sua compe-</li> </ul>	<p>I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori dell'andamento delle operazioni e delle attività della Fondazione.</p> <p><b>13.5</b> Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti.</p> <p>Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio dei Revisori si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p> <p>I verbali del Collegio dei Revisori sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori partecipano ai lavori dell'assemblea, per i profili di loro competenza, e partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>13.6</b> Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'assemblea, tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione e delle norme di legge vigenti.</p> <p><b>13.7</b> E' data facoltà all'Assemblea della Fondazione di costituire l'Organo di Controllo con un revisore unico. In tal caso il revisore unico è designato congiuntamente dai fondatori e nominato dall'Assemblea.</p> <p><b>Articolo 14 - Assemblea</b> <b>14.1</b> L'Assemblea si compone dei fondatori e dei sostenitori.</p> <p><b>14.2</b> L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per la formulazione del parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, sul conto preventivo e del bilancio d'esercizio.</p> <p><b>14.3</b> L'Assemblea ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> nomina e revoca, su proposta del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza e quelli designati dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;</li> <li><b>b)</b> nomina, su proposta del Presidente, il membro del Collegio dei Revisori che funge da Presidente del Collegio stesso o il revisore unico;</li> <li><b>c)</b> nomina e revoca i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori designati dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;</li> <li><b>d)</b> nomina e revoca su proposta del Presidente, i membri del Comitato di Indirizzo di sua competenza;</li> <li><b>e)</b> formula un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante,</li> </ul>
--	---

<p>tenza;</p> <p><b>e</b> approva il conto preventivo annuale e triennale e il bilancio d'esercizio;</p> <p><b>f</b> approva l'ammontare dei contributi annuali di tutti gli associati, col voto favorevole degli associati fondatori;</p> <p><b>g</b> attribuisce la qualità di associato ordinario a terzi in conformità al disposto di cui allo statuto;</p> <p><b>h</b> approva le modifiche allo statuto;</p> <p><b>i</b> disciplina l'esercizio del voto e il procedimento di revoca per le nomine di sua competenza;</p> <p><b>j</b> formula ed esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p><b>k</b> stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione;</p> <p><b>l</b> stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi dei membri effettivi del Collegio dei Revisori o del revisore unico;</p> <p><b>m</b> propone al Consiglio d'Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;</p> <p><b>n</b> determina la decadenza degli associati ordinari;</p> <p><b>o</b> delibera sullo scioglimento dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio.</p> <p><b>14.4</b> L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, che la presiede.</p> <p>L'Assemblea è convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato comunicato dagli associati all'Associazione Teatrale Pistoiese.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.</p> <p>In casi di urgenza la convocazione può avvenire con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p> <p><b>14.5</b> L'Assemblea è validamente costituita con la presenza degli associati che dispongono della metà più uno dei voti.</p> <p>L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei revisori.</p>	<p>sul conto preventivo annuale e triennale e il bilancio d'esercizio;</p> <p><b>f)</b> prende atto della misura delle erogazioni liberali annuali e/o pluriennali di tutti i fondatori e sostenitori;</p> <p><b>g)</b> attribuisce la qualità di sostenitore a terzi in conformità al disposto di cui allo statuto;</p> <p><b>h)</b> disciplina l'esercizio del voto e il procedimento di revoca per le nomine di sua competenza;</p> <p><b>i)</b> formula ed esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p><b>j)</b> stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi dei membri effettivi del Collegio dei Revisori o del revisore unico;</p> <p><b>k)</b> esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;</p> <p><b>l)</b> delibera la decadenza dei sostenitori;</p> <p><b>14.4</b> L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede.</p> <p>L'Assemblea è convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato comunicato dai fondatori e dai soci alla Fondazione.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.</p> <p>In casi di urgenza la convocazione può avvenire con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p> <p><b>14.5</b> L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei fondatori e dei sostenitori che dispongono della metà più uno dei voti.</p> <p>L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei revisori.</p> <p>In tale caso, ciascuno dei fondatori e dei sostenitori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p><b>14.6</b> I fondatori e i sostenitori sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia amministratore, revisore ovvero dipendente della Fondazione.</p> <p>Ai fini della salvaguardia della pluralità dei sostenitori e delle fi-</p>
--	--



In tale caso, ciascuno degli associati legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **14.6**

Tutti gli associati sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia amministratore, revisore ovvero dipendente dell'Associazione.

Ai fini della salvaguardia della pluralità degli associati ordinari, e delle finalità dell'Associazione Teatrale Pistoiese, è fatto espresso divieto di nomina, da parte del medesimo associato ordinario, di entrambi i consiglieri di amministrazione di pertinenza dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea, con esclusione delle sedute nelle quali si nominano i componenti del Consiglio stesso di competenza dell'Assemblea.

#### **14.7**

Gli associati fondatori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'articolo 14.3 lettere a), b), c) del presente statuto, salvo nel caso di nomine in via sostitutiva per inerzia degli aventi diritto.

#### **14.8**

L'unanimità dei consensi espressi in sede assembleare corrisponde a 10 voti.

Agli associati fondatori spettano sei (6) voti, quattro (4) voti per il Comune di Pistoia e due (2) voti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, indipendentemente dal rispettivo apporto al patrimonio dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

#### **14.9**

Spettano agli associati ordinari quattro (4) voti complessivi da ripartirsi tra gli associati ordinari votanti in misura corrispondente al contributo versato nell'esercizio precedente a quello in cui il voto è espresso, in base alla tabella annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, prevalgono i voti espressi da uno degli associati fondatori.

#### **14.10**

L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, sulla base della proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di associati.

#### **14.11**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su invito del Presidente, può consentire la partecipazione alle proprie riunioni, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, a fondazioni, associazioni o soggetti di altra natura

nalità della Fondazione, è fatto espresso divieto di nomina, da parte del medesimo sostenitore, di entrambi i consiglieri di amministrazione di pertinenza dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea, con esclusione delle sedute nelle quali si nominano i componenti del Consiglio stesso di competenza dell'Assemblea.

#### **14.7**

I fondatori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'articolo 14.3 lettere a) e b) del presente statuto relativamente alle nomine e revoche di competenza dell'Assemblea e fatti salvi i casi di nomine in via sostitutiva per inerzia degli aventi diritto.

#### **14.8**

L'unanimità dei consensi espressi in sede assembleare corrisponde a 10 voti.

Spettano sei (6) voti ai fondatori, di cui quattro (4) voti al Comune di Pistoia e due (2) voti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, indipendentemente dal rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione.

#### **14.9**

Spettano ai sostenitori quattro (4) voti complessivi, da ripartirsi tra i sostenitori votanti in misura corrispondente alle erogazioni versate nell'esercizio precedente a quello in cui il voto è espresso, in base alla tabella annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

#### **14.10**

L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, sulla base della proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di sostenitori.

#### **14.11**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su invito del Presidente, può consentire la partecipazione alle proprie riunioni, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, a fondazioni, associazioni o soggetti di altra natura giuridica senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

#### **14.12**

L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere (comunque non onerosi per la Fondazione) per il supporto delle attività dell'ente.

#### **14.13**

Le deliberazioni di cui all'art. 14.3, lettere c), d), e), f), g), i), k), l) del presente statuto sono prese a maggioranza assoluta dei voti esercitabili.

#### **14.14**

<p>giuridica senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli dell'Associazione Teatrale Pistoiese.</p> <p><b>14.12</b> L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere (comunque non onerosi per l'Associazione Teatrale Pistoiese) per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 14.3. lett. a), b), c), d), e), f) del presente statuto.</p> <p><b>14.13</b> Le deliberazioni di cui all'art. 14.3, lettere d), e), f), k), l) del presente statuto sono prese a maggioranza assoluta di voti.</p> <p>La deliberazione di cui al punto 14.3, lettera o), è presa con il voto favorevole di <math>\frac{3}{4}</math> degli associati.</p> <p><b>14.14</b> Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p><b>14.15</b> Le operazioni di voto sono coordinate dal Presidente, assistito dal segretario verbalizzante.</p> <p><b>Articolo 15 Comitato di Indirizzo</b></p> <p><b>15.1</b> Il Comitato di Indirizzo ha il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi per la predisposizione delle linee d'azione e dei programmi dell'Associazione Teatrale Pistoiese in tutti gli ambiti di attività da essa praticati.</p> <p><b>15.2</b> Il Comitato di Indirizzo è composto da 15 membri, di cui 5 nominati dal Sindaco di Pistoia, 3 nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, 7 nominati dall'Assemblea con voto riservato agli associati ordinari, tutti scelti tra persone dotate di competenze e comprovata esperienza nel campo dei beni e delle attività culturali.</p> <p><b>15.3</b> Il Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese presiede il Comitato di Indirizzo e lo convoca almeno due volte all'anno.</p> <p><b>15.4</b> I componenti del Comitato di Indirizzo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.</p> <p>I tre anni decorrono dalla prima seduta del Comitato di Indirizzo.</p> <p><b>15.5</b> Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.</p>	<p>Il parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, concernente le modificazioni statutarie è assunto a voto palese, con la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p><b>14.15</b> Le operazioni di voto sono coordinate dal Presidente, assistito dal segretario verbalizzante.</p> <p><b>Articolo 15 - Comitato di Indirizzo</b></p> <p><b>15.1</b> Il Comitato di Indirizzo ha il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi per la predisposizione delle linee d'azione e dei programmi della Fondazione in tutti gli ambiti di attività da essa praticati.</p> <p><b>15.2</b> Il Comitato di Indirizzo è composto da 5 membri designati dal Sindaco di Pistoia, 3 designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, 1 membro designato da ciascun sostenitore, tutti scelti tra persone dotate di competenze e comprovata esperienza nel campo dei beni e delle attività culturali.</p> <p><b>15.3</b> Il Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese presiede il Comitato di Indirizzo e lo convoca almeno due volte all'anno.</p> <p><b>15.4</b> I componenti del Comitato di Indirizzo durano in carica tre anni.</p> <p>I tre anni decorrono dalla prima seduta del Comitato di Indirizzo.</p> <p><b>15.5</b> Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.</p> <p>In tal caso, il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Comitato del quale entra a far parte.</p> <p><b>15.6</b></p>
--	---

<p>In tal caso, il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Comitato del quale entra a far parte.</p> <p><b>15.6</b> La carica di membro del Comitato di Indirizzo è onorifica.</p> <p><b>Articolo 16 - Regolamenti interni</b></p> <p>L'Associazione Teatrale Pistoiese, per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche in ordine al patrimonio e alla gestione dello stesso, può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>I regolamenti interni sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Articolo 17 - Patrimonio</b></p> <p><b>17.1</b> Il patrimonio dell'Associazione Teatrale Pistoiese è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) beni conferiti in proprietà all'Associazione Teatrale Pistoiese;</li> <li>b) fondo di dotazione e successivi conferimenti effettuati a tale titolo;</li> <li>c) eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;</li> <li>d) apporti eseguiti da tutti gli associati;</li> <li>e) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, enti territoriali, altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;</li> <li>f) eventuali avanzi di gestione, salvo la copertura di perdite, con delibera del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>g) fondi di riserva comunque costituiti.</li> </ul> <p><b>17.2</b> Del patrimonio della Associazione Teatrale Pistoiese fanno parte, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;</li> <li>b) i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;</li> <li>c) ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;</li> <li>d) l'eventuale eccedenza di gestione.</li> </ul> <p><b>17.3</b> Il patrimonio della Associazione Teatrale Pistoiese è indivisibile tra gli associati fondatori e gli associati ordinari; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.</p> <p><b>17.4</b> In ogni caso, gli avanzi di gestione devono essere integralmente</p>	<p>La carica di membro del Comitato di Indirizzo è onorifica.</p> <p><b>Articolo 16 - Regolamenti interni</b></p> <p>La Fondazione, per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche in ordine al patrimonio e alla gestione dello stesso, può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>I regolamenti interni sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Articolo 17 - Patrimonio</b></p> <p><b>17.1</b> Il patrimonio della Fondazione è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) beni conferiti in proprietà alla Fondazione con destinazione a patrimonio;</li> <li>b) fondo di dotazione e successivi conferimenti effettuati a tale titolo;</li> <li>c) eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;</li> <li>d) apporti eseguiti da fondatori e sostenitori destinati a patrimonio;</li> <li>e) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, enti territoriali, altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;</li> <li>f) eventuali avanzi di gestione, salvo la copertura di perdite, con delibera del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>g) fondi di riserva comunque costituiti.</li> </ul> <p><b>17.2</b> Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;</li> <li>b) i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;</li> <li>c) ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;</li> <li>d) l'eventuale eccedenza di gestione.</li> </ul> <p><b>17.3</b> Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori e i sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.</p> <p><b>17.4</b> In ogni caso, gli avanzi di gestione devono essere integralmente destinati agli scopi istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili o altre attività patrimoniali ai fondatori e sostenitori ovvero a terzi.</p>
---	---

destinati agli scopi istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili o altre attività patrimoniali agli associati ovvero a terzi.

#### **17.5**

Le entrate dell'Associazione Teatrale Pistoiese che formano il fondo di gestione sono costituite da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- b) contributi versati dagli associati;
- c) ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse dell'Associazione Teatrale Pistoiese;
- d) ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Associazione Teatrale Pistoiese

#### **17.6**

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

### **Articolo 18 - Criteri di gestione e bilancio**

#### **18.1**

L'Associazione Teatrale Pistoiese opera secondo criteri di corretta amministrazione, imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme di riferimento, con riguardo alla trasparenza ed efficacia della sua gestione.

#### **18.2**

La tenuta delle scritture contabili, la redazione e la pubblicità del bilancio sono regolate dallo statuto o, in mancanza, dalla legge.

#### **18.3**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene convocata per l'approvazione del conto preventivo e della misura dei contributi minimi annuali prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento e per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

#### **18.4**

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **18.5**

L'ordinamento contabile generale dell'Associazione Teatrale Pistoiese e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e da eventuali regolamenti.

#### **18.6**

L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **18.7**

#### **17.5**

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- b) erogazioni liberali versate da fondatori e sostenitori anche sulla base di accordi triennali;
- c) ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- d) ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

#### **17.6**

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

### **Articolo 18 - Criteri di gestione e bilancio**

#### **18.1**

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo tendenziale del pareggio di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme di riferimento, con riguardo alla trasparenza ed efficacia della sua gestione.

#### **18.2**

La tenuta delle scritture contabili, la redazione e la pubblicità del bilancio sono regolate dallo statuto o, in mancanza, dalla legge.

#### **18.3**

L'Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene convocata per l'approvazione del parere sul conto preventivo che deve contenere l'indicazione delle erogazioni liberali concordate prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento e per la formulazione del parere relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

#### **18.4**

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, il termine per la formulazione del parere relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **18.5**

L'ordinamento contabile generale della Fondazione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e da eventuali regolamenti.

#### **18.6**

L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **18.7**

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed eventualmente dal Rendiconto Finanziario se richiesto dalla legge, e deve essere redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2423 del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fonda-

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed eventualmente dal Rendiconto Finanziario se richiesto dalla legge, e deve essere redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2423 del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

#### **18.8**

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Teatrale Pistoiese e il risultato economico dell'esercizio.

#### **18.9**

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2425 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 19 - Diritti**

L'Associazione Teatrale Pistoiese ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del suo nome, del suo marchio-logotipo, delle denominazioni storiche dei teatri, delle scuole e degli spazi di pertinenza e di tutte le manifestazioni organizzate, dell'immagine storico culturale dei teatri della città di Pistoia, nei limiti degli atti concessori; può disporne, anche concedendone l'uso, per iniziative coerenti con le proprie finalità nell'ambito di operazioni commerciali complesse.

### **Articolo 20 - Personale dipendente**

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dai contratti aziendali eventualmente stipulati tra l'Associazione Teatrale Pistoiese e i rappresentanti dei lavoratori.

### **Articolo 21- Devoluzione del patrimonio**

#### **21.1**

In caso di estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione Teatrale Pistoiese, al netto delle spese, è devoluto ad altri enti non lucrativi che operino, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo dal vivo e dell'educazione musicale, individuati dall'Assemblea o, in difetto, dal Comune di Pistoia.

#### **21.2**

Qualora, per qualsiasi ragione, l'Associazione Teatrale Pistoiese dovesse cessare le sue attività, le eventuali collezioni di beni culturali e gli allestimenti teatrali saranno devoluti al Comune di Pistoia, che provvederà a garantirne la conservazione e l'incremento per fini culturali.

### **Articolo 22 Disposizioni residuali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

zione.

#### **18.8**

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

#### **18.9**

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio dopo la formulazione del parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2425 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 19 - Diritti**

La Fondazione ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del suo nome, del suo marchio-logotipo, delle denominazioni storiche dei teatri, delle scuole e degli spazi di pertinenza e di tutte le manifestazioni organizzate, dell'immagine storico culturale dei teatri della città di Pistoia, nei limiti degli atti concessori; può disporne, anche concedendone l'uso, per iniziative coerenti con le proprie finalità nell'ambito di operazioni commerciali complesse.

### **Art. 20 - Personale dipendente**

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dai contratti aziendali eventualmente stipulati tra la Fondazione e i rappresentanti dei lavoratori.

### **Art. 21 - Devoluzione del patrimonio**

#### **21.1**

In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione, al netto delle spese, è devoluto ad altri enti non lucrativi che operino, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo dal vivo e dell'educazione musicale, individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Comune di Pistoia.

#### **21.2**

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare le sue attività, le eventuali collezioni di beni culturali e gli allestimenti teatrali saranno devoluti al Comune di Pistoia, che provvederà a garantirne la conservazione e l'incremento per fini culturali.

### **Art. 22 - Disposizioni residuali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.